



Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

San Vito Chietino 18/04/2014

Al Sindaco di San Vito Chietino
Rocco Catenaro

Il sottoscritto consigliere, Nardone Roberto in qualità di consigliere comunale del Comune di San Vito Chietino, nel gruppo di Minoranza di San Vito Bene Comune,

Con preghiera di inserimento all'ODG del prossimo consiglio comunale di San Vito Chietino (CH).



Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

Mozione: Revoca della Delibera di Consiglio Comunale n°46 del 29.09.2011 ed istituzione Parco Nazionale della Costa Teatina. Perimetrazione.

Premesso che:

- In data 16 Aprile 2014 Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dalla Medoilgas di Londra che si opponeva alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale per il campo di coltivazione Ombrina Mare 2, sito a poche miglia dalle coste del Comune di San Vito Chietino;
- Le motivazioni addotte dal TAR sono riconducibili all'alto valore ambientale, paesaggistico del tratto di costa interessato ed al costituendo Parco della Costa Teatina;

Considerato che:

- Il Comune di San Vito Chietino si è sempre dichiarato contrario alla perimetrazione del proprio territorio per la costituzione del Parco della Costa Teatina, confermando a più riprese questa posizione con delibere, atti ufficiali e dichiarazioni ai mass-media.
- Con Delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 01-08-2013 il Comune di San Vito Chietino ha ritenuto prendere provvedimenti urgenti sul Parco della Costa Teatina. Tramite l'Assessore proponente Luigi Comini la maggioranza in Consiglio Comunale ha **IMPEGNATO** (TESTUALE) "il Consiglio comunale del Comune di San Vito Chietino a revocare – senza indugio – la delibera di Consiglio comunale n. 46 del 29.09.2011 e ad approvare, contestualmente ed unitamente al Comune di Rocca San Giovanni, la proposta di adesione al Parco Nazionale della Costa Teatina nonché la relativa perimetrazione delle aree da inserire nel costituendo Parco Nazionale ed a provvedere ad ogni altro adempimento all'uopo necessario" qualora l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina - automaticamente ovvero ope legis produca il rilascio di un provvedimento di rigetto ovvero il diniego di qualsiasi autorizzazione e/o concessione ovvero la decadenza e/o perenzione del procedimento amministrativo inerente l'istanza proposta dalla Medoilgas Italia S.p.A. con la conseguenza che il progetto Ombrina Mare verrebbe definitivamente sventato";
- Nel corpo dell'istanza di rigetto del TAR Lazio viene sostenuto (testuale):
Il primo dei motivi, dunque, posti a fondamento risulta trovare la sua ratio proprio in quanto specificato dalla difesa del Comune contro interessato. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 1, l. reg. Abruzzo n. 93 del 1994, l'area d'interesse risulta rientrare nelle zone sottoposte a tutela quali "beniculturali primari": sono, infatti, tutelati "i trabucchi e il loro intorno" compreso il tratto di mare che concorre a formare il quadro d'insieme". Dispone la norma, che "La Regione" in tal modo "intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese e promuove un recupero e un'assunzione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi". Né tale disposizione può ritenersi non entrata in vigore in ragione della mancanza della perimetrazione, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente. E' chiara – anche nelle more dell'istituzione del Parco – la riconducibilità dell'area in questione alla tutela disposta dalla norma regionale. Ed invero, sul punto varrebbe quanto precisato dal Comune di San Vito Chietino ovvero il divieto nella zona di interesse di porre in essere l'attività richiesta. Ai sensi dell'art. 6 comma 17, Codice dell'ambiente che espressamente dispone che: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a



Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di attie convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, diprospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale”.

Tenute presenti:

- Le dichiarazioni dell'Assessore Regionale Febbo che a mezzo stampa ha dichiarato:

“La sentenza del Tar del Lazio è un punto importante a favore della Regione Abruzzo che nel corso del 2013 aveva espresso, a più riprese e in tutte le sedi, la sua assoluta contrarietà al progetto di Ombrina mare»,

“la conferma che avevamo ragione noi quando sostenevamo che la presenza del Parco della Costa Teatina avrebbe impedito la nascita di Ombrina al largo delle coste abruzzesi”.

Viste:

Delibera di giunta	16	04/03/2013
Delibera di consiglio	9	27/02/2013
Delibera di consiglio	3	22/01/2010

Constatato che:

- L'istituzione del Parco della Costa Teatina è la perimetrazione dello stesso sono divenuti atti non rimandabili e di primaria importanza da parte di questa amministrazione

Impegna:

- Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale a redigere e preparare tutti gli atti necessari alla proposta di adesione al Parco Nazionale della Costa Teatina nonché alla relativa perimetrazione delle aree da inserire nel costituendo Parco Nazionale ed a provvedere ad ogni altro adempimento all'uopo necessario, contestualmente al ritiro della delibera di C.C. **n°46 del 29.09.2011.**

In fede

Roberto Nardone